



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0183/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0169/TFNSD/2023-2024

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Gaetano Berretta – Componente
Amedeo Citarella – Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 21 marzo 2024, sul Deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21776/306pf23-24/GC/GR/ff del 29 febbraio 2024, depositato il 1° marzo 2024, nei confronti dei signori Marco Cervino e Vincenzo Caputo, nonché nei confronti della società USD Lavello, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 21776/306pf23-24/GC/GR/ff depositato in data 1° marzo 2024, nei confronti del sig. Marco Cervino, allenatore UEFA C – cod. 184.292 - all'epoca dei fatti privo di tesseramento e tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 per la Società U.S. Campobasso 1919, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 26, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione agli artt. 23, comma 2 e 38, comma 1 delle NOIF, per aver svolto, scientemente e consapevolmente, nella stagione sportiva 2022-2023, benché privo di valido tesseramento, l'attività di allenatore dei portieri per la società U.S.D. Lavello, pur non avendone titolo, in quanto all'epoca dei fatti non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico.

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1, del CGS vigente, la Procura Federale ed il deferito Marco Cervino, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza l'Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Pierluigi Vossi, per la difesa del deferito, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti del sig. Marco Cervino la sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 marzo 2024.

IL RELATORE
Amedeo Citarella

IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grasso

Depositato in data 21 marzo 2024.

IL SEGRETARIO
Marco Lai